

ALLEGATO C

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

PROVINCIA DI FERRARA

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

_____ . LOTTO N. _____

Rep. N. _____

L'anno 2013, addì ____ del mese di _____ nella Residenza Comunale di Sant'Agostino,

AVANTI A ME

Dr. Antonino Musco, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett.C, del D. Lgs. 267/00, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti aventi i requisiti di legge;

SONO COMPARI :

1) L'Ing. Samantha Gessi, nata a Ferrara (FE) il 04.05.1976, Responsabile del Settore V° LL.PP. del Comune di Sant'Agostino, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00, C.F. e P. IVA del Comune : 00292280385, che nel prosieguo dell' Atto verrà chiamato per brevità "**COMUNE**";

2) Il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della Associazione Sportiva _____, con sede in Via _____ - _____ (____), costituita con atto _____ N° _____, del _____ che nel prosieguo dell' Atto verrà chiamato

per brevità **“CONCESSIONARIO”**;

I componenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo, con questo atto convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con determinazione n. ____ del ____ si è provveduto ad indire la procedura aperta rivolta a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale **“_____”**, ubicato in _____, per n. 3 anni, nel rispetto dei dettami dell'art. 90, comma 25 della L. 289/2002, della Legge Regionale n. 11/2007, del Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 30/01/2006 e prevedendo l'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) secondo quanto previsto dall'art. 20, dando atto che il servizio rientra nell'Allegato II B (Categoria n. 26).

- che con determinazione n. _____ del _____, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti della Associazione Sportiva _____ che è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto contrattuale con l'Ente Pubblico;

Tutto ciò premesso, Le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell'appalto

Il Comune conferisce in concessione all'Associazione

Sportiva _____, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo comunale " _____", ubicato in _____, di cui alla selezione pubblica indetta con determinazione n. _____ del _____.

L'impianto è corredato di attrezzi, spogliatoi, servizi e sala di pronto soccorso e comprendono inoltre gli annessi spazi e uffici amministrativi, il tutto come meglio identificato nelle planimetrie allegate al capitolato d'oneri.

La gestione dell'impianto non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata:

- a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
- b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;
- c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
- d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

4. La gestione del suddetto impianto dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel capitolato e nel Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali.

ARTICOLO 3 – Durata dell'appalto

La concessione ha durata pari a 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ARTICOLO 4 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle

norme, condizioni e modalità risultanti da:

a) Capitolato d'Oneri approvato con la predetta determinazione n. _____ del _____;

b) "Progetto di Attuazione del Servizio" predisposto da questi e presentato in sede d'offerta tecnica, approvato con la Determina di aggiudicazione n. ____ del _____.

Gli atti ed elaborati indicati alle precedenti lettere a), b), si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente ad esso allegati e sono sottoscritti dalle parti le quali dichiarano espressamente essere conformi alla loro volontà, accettandone integralmente il contenuto.

ARTICOLO 5 – Modalità di gestione

Il Concessionario potrà usare i campi e gli impianti in oggetto per attività e manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione. Per usi diversi il Concessionario dovrà preventivamente acquisire l'autorizzazione dal Comune di Sant'Agostino.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà discrezionale, previa comunicazione scritta, di inibire al Concessionario l'uso del terreno da gioco, quando, per condizioni meteorologiche od altra causa, lo stato e la salvaguardia del medesimo lo consigliano.

In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario, quest'ultimo si impegna a far usare per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli, l'impianto a cui è riferita la presente convenzione:

- in via prioritaria alla società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Sant'Agostino.
- in subordine, se l'impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle

associazioni di cui alla lettera a), a società, gruppi e associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di Sant'Agostino.

Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito all'impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:

- al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate
- ad altre Istituzioni pubbliche e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statuari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.),
- alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano.

Il Concessionario dovrà consegnare, entro il mese di gennaio di ogni anno, un Rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente che comprende:

- le spese sostenute;
- il resoconto degli spazi concessi per l'anno sportivo precedente;
- le attività o manifestazioni svolte;
- le manutenzioni effettuate.

ARTICOLO 6 – Tariffe

Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare:

- a) i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
- b) le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versate dagli utilizzatori;
- c) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte

all'interno dell'impianto, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;

d) i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione comunale e l'installazione di materiali per la pubblicità, in accordo con il gestore, può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto.

In ordine agli introiti ed attività relativi ai punti a), c) e d) rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.

ARTICOLO 7 – Canone annuo

Per l'utilizzazione dell'impianto il Concessionario verserà al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone annuo, il cui importo è stabilito in € _____ (oltre IVA di legge), entro il mese di ottobre di ogni anno.

L'inosservanza della predetta obbligazione non potrà in alcun modo essere giustificata dal Concessionario come compensativa di contributi che il Comune eroga alla medesima per l'espletamento di attività di promozione ed avviamento allo sport.

ARTICOLO 8 – Oneri e responsabilità

La Società concessionaria, per la gestione ed il funzionamento dell'impianto sportivo, si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri:

- utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono;
- pulizia dell'impianto sportivo e dei locali ad esso annessi;
- sorveglianza e custodia degli spazi interni ed esterni all'impianto,
- manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti all'impianto sportivo,

come meglio indicato al successivo art. 8, nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;

- assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
- rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario;
- obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC), di cui al successivo art. 15.

Il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.

ARTICOLO 9 – Norme generali sulla vigilanza

Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

Sarà compito del “Responsabile dell’Impianto” di cui al precedente articolo tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

ARTICOLO 10 – Manutenzione ordinaria

Sono a carico del Concessionario i lavori di ordinaria manutenzione indicati nel piano delle manutenzioni allegato all’offerta. In ogni caso gli interventi minimi consistono in:

- interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità .
- esecuzione di lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisto di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità;
- sostituzione degli elementi di consumo quali lampadine, sia delle strutture interne che dell’illuminazioni esterna compresa all’interno dell’area concessa;
- gestione, manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi di ufficio presenti nella struttura (attrezzi sportivi, arredi, infissi, servizi igienici etc.);
- pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell’impianto sportivo, nonché del manto erboso e delle aree a verde, compresa la falciatura dell’erba e il taglio delle siepi;
- igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura.

Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il

Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi.

Deve inoltre consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione

ARTICOLO 11 – Manutenzione straordinaria

Fanno carico al Comune di Sant'Agostino, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva.

Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario durante l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ARTICOLO 12 – Migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività'

sportive negli impianti

La Società concessionaria, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del Comune, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia.

Il gestore potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al

termine del rapporto di concessione.

Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.

Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.

Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 13 – Spazi pubblicitari

Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell'art. 90, comma 11 bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno dell'impianto realizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità.

Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.

ARTICOLO 14 – Personale adibito all’impianto

Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l’Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ARTICOLO 15 – Polizze assicurative

Il soggetto gestore è l’unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell’impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell’impianto, e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste ai precedenti articoli.

Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest’ultima e con oneri a proprio carico, ha stipulato con primaria compagnia assicurativa le seguenti polizze:

- polizze assicurative per il proprio personale e per gli utenti del servizio;
- polizze RCT che sollevi il Comune per i danni causati a terzi durante la fruizione dell’impianto e a favore del Comune per i danni causati alla struttura concessa dalla malgestione dell’impianto (polizza n. ____ del ____ della compagnia ____ con massimale _____).

ARTICOLO 16 – Cauzione

A garanzia dell’esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione l’affidatario è obbligato a versare prima della stipula della stessa una cauzione

definitiva mediante polizza fideiussoria o cauzione bancaria nella misura del 10% del canone di aggiudicazione. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata della gestione.

Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza dell'appalto sempre che l'affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.

ARTICOLO 17 – Sicurezza

Il concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". In base alla normativa richiamata al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi
- la predisposizione del piano d'emergenza
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio e pronto soccorso,
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario,
- le prove di evacuazione in caso di emergenza
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa.
- la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto.
- la verifica delle avvenute comunicazione delle iniziative alle forze dell'ordine.
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori.

- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

ARTICOLO 18 – Modalità di controllo

Il Comune di Sant'Agostino, attraverso i referenti degli uffici competenti, effettua periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dal soggetto gestore, lo stato di efficienza generale delle strutture.

ARTICOLO 19 – Sospensione

L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere temporaneamente la concessione dell' impianto sportivo:

- a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;
- b) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
- c) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
- d) per ragioni di Protezione Civile.

La sospensione sarà comunicata al soggetto gestore con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso.

Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto gestore e nulla è dovuto dal soggetto gestore alle società o associazioni che utilizzano l'impianto.

ARTICOLO 20 – Recesso

E' facoltà del concessionario, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione comunale, con un preavviso non inferiore ai tre mesi, recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio.

ARTICOLO 21 – Risoluzione del rapporto concessorio

Il rapporto di concessione può essere risolto, su istanza delle parti, qualora:

a) si verifichi l'indisponibilità dell'impianto, per cause di forza maggiore, destinata a protrarsi per almeno 18 mesi;

b) si verifichino gravi inadempimenti da parte del concessionario.

c) si verifichino gravi inadempimenti da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di inadempimento l'amministrazione comunale potrà chiedere l'adempimento di quanto previsto oppure optare per la risoluzione.

Nel caso che l'Amministrazione comunale richieda l'adempimento di quanto previsto essa intimerà per iscritto al concessionario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà risolto.

Nel caso che l'Amministrazione comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di risolvere il rapporto di concessione, in base all'art. 1454 del codice civile.

ARTICOLO 22 – Contenzioso

In caso di controversie tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a tentare di definire tali controversie in via amichevole.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, verrà richiesto l'intervento come arbitro super partes del Difensore civico e, ove necessario, si ricorrerà alla competente autorità giurisdizionale.

ARTICOLO 23 –Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L.136 e ss.mm. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di

Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 24 - Divieto di cessione e/o sub concessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune.

Ove il concessionario decida di attivare un servizio ristoro all'interno dell'impianto, questi potrà gestirlo direttamente od affidarlo a terzi solo se fornito di regolare autorizzazione e nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia.

ARTICOLO 25 – Trattamento dei dati personali

Il Comune ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03 e ss. mm. ed ii. informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 26 - Spese contrattuali

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese relative al presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l' I.V.A.

ARTICOLO 29 - Esclusione della clausola arbitrale

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile.

ARTICOLO 30 - Registrazione del contratto

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui le parti richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR.131/86. Imposta di bollo assolta con modalità telematica, ai sensi del DM 22/02/2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI) per l'importo di € 45.

ARTICOLO 31 - Foro competente

Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ARTICOLO 32 - Adesione al protocollo regionale d'intesa per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni pubbliche (Approvato con D.C.C. n. 90 del 28/12/10)

Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 13/04/11 presso la Prefettura di Ferrara, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/ferrara>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2: La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del suddetto protocollo nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3: La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,

forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/10 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ARTICOLO 33 - Richiami normativi

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente Atto.

CIG: _____

Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici , composto da n. 19 facciate incluse le firme, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e, concordemente lo sottoscrivono con firma autografa con me Segretario rogante, in calce e a margine di ciascun foglio.

Ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice dei Contratti pubblici e della Determinazione n. 1 del 13 Febbraio 2013 della AVCP la modalità elettronica del presente contratto è assolta mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 , comma 2, del D.lgs. 7 Marzo 2005, n. 82.

IL COMUNE

L'ASSOCIAZIONE

Ing. Samantha Gessi

Sig.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonino Musco